



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211
Fax 049/8042221

Ordinanza n° 37 del 8 OTT 2020

Oggetto: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuarsi nella stagione invernale 2020/2021.

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Veneto con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), il quale nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle Direttive europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo - la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

VISTO il D.Lgs. 13.8.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m³ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padovano" sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti di Regione Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria;
- le misure congiunte di BACINO PADANO individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e alla riduzione dell'inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche;

CONSIDERATO CHE in data 17 settembre 2020 si è tenuta una seduta del tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) dell'agglomerato di Padova "IT0510", di cui fa parte anche il Comune di Albignasego, integrato con i restanti Comuni aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella quale si è preso atto delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalla DGRV n 836/2017 da adottare nel periodo invernale;

RILEVATO che l'accordo di programma succitato prevede:

le misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria secondo il seguente meccanismo:

nessuna allerta - "semaforo verde": nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, azioni base per l'intero periodo invernale da ottobre 2020 al 31/03/2021;

livello di allerta 1 - "semaforo arancio": attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, sulla base

tel 049/8042263-70-78 – E-mail ambiente@comune.albignasego.pd.it

1

orario: martedì su appuntamento 15.30 – 17.30 ; giovedì 15.30 – 17.30; venerdì 10.00 – 12.30



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211
Fax 049/8042221

della verifica effettuata da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti: misure aggiuntive a quelle di livello verde;

livello di allerta 2- "semaforo rosso" -: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti: ulteriori misure aggiuntive a quelle di livello 1°;

il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

VISTA la disposizione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" n. 40 del 17/09/2020, pervenuta al Protocollo dell'Ente con n. 31523 il 20/09/2020, nella quale, in applicazione dei provvedimenti contenuti nella DGRV 836/2017, si approvano, per la prossima stagione invernale 2020/2021, le misure di limitazione per gli autoveicoli, unitamente alle altre misure previste dalla appena su richiamata DGRV;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del 06/10/2020 avente ad oggetto "Interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico, misure da attuarsi nella stagione invernale 2020-2021";

RILEVATO che il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

TENUTO CONTO che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee vale per il semestre invernale, ossia da ottobre 2020 al 31 marzo 2021;

RITENUTA la necessità di assumere iniziative per contrastare l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria tenuto conto dell'Accordo padano;

TENUTO CONTO, altresì, delle caratteristiche territoriali su cui si va ad incidere con i suddetti provvedimenti;

VISTO:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/91 ed DPR 412/93 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR 74/2013 "regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili";
- l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo statuto del Comune di Albignasego;

tel 049/8042263-70-78 – E-mail ambiente@comune.albignasego.pd.it



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211
Fax 049/8042221

ORDINA

A tutta la cittadinanza e sull'intero territorio comunale, di applicare, nel periodo intercorrente tra l'8/10/2020 e il 31/03/2021, le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

Nessuna Allerta – "SEMAFORO VERDE"

la temperatura ambiente delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali **non deve risultare superiore a 19° C** (con tolleranza di 2 °C), ad esclusione di case di riabilitazione;

il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. 152/2006 e della DGRV n. 122/2015, in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;

il divieto di installare generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe **"4 stelle"** secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017 e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a **"3 stelle"** (classificazione ai sensi del decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

l'obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di correttive modalità di spandimento dei liquami e tempestivo interrimento dei medesimi**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

Al verificarsi del 1° Livello di allerta – "SEMAFORO ARANCIO" - Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti -

ORDINA

il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno **per la classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

tel 049/8042263-70-78 – E-mail ambiente@comune.albignasego.pd.it



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211
Fax 049/8042221

il divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc....) di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;

il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

la temperatura ambiente delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali **non deve risultare superiore a 19° C** (con tolleranza di 2 °C);

il divieto di installare generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe **"4 stelle"** secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017 (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

l'obbligo di utilizzare, generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

Al verificarsi del 2° Livello di allerta – "SEMAFORO ROSSO" - Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì -giornate di controllo – sui 10 giorni antecedenti –

ORDINA

il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno **per la classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

il lavaggio delle strade, solo con temperature maggiori di 3°C;

la temperatura ambiente delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali **non deve risultare superiore a 19° C** (con tolleranza di 2 °C);

tel 049/8042263-70-78 – E-mail ambiente@comune.albignasego.pd.it



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211
Fax 049/8042221

• **il divieto di spandimento** dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

• **il divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...) **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;

• **il divieto di installare generatori di calore alimentati a biomassa** con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017 (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

• **l'obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

• **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

IN RELAZIONE AI DIVIETI CHE SCATTANO AL VERIFICARSI DEL PRIMO LIVELLO (SEMAFORO ARANCIO) E SECONDO LIVELLO (SEMAFORO ROSSO) DI ALLERTA saranno potenziati i controlli con particolare riguardo al rispetto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

AVVERTE

• Che chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal testo Unico Ambiente, D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento Rurale e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

• Che chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

• la NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello

tel 049/8042263-70-78 – E-mail ambiente@comune.albignasego.pd.it

5

orario: martedì su appuntamento 15.30 – 17.30 ; giovedì 15.30 – 17.30; venerdì 10.00 – 12.30



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211
Fax 049/8042221

non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo".
(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure);

- CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA) (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:
 - la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
 - si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo". (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

Che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

COMUNICA

Che le indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sul sito istituzionale del Comune di Albignasego <http://www.comune.albignasego.pd.it>;
- sul sito di ARPAV: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

AVVISA

- Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- Che il Corpo di Polizia Locale, dell'Unione Pratiarcati, le Forze dell'Ordine e chiunque preposto all'attività di controllo cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- Che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, *in alternativa*, entro 120 giorni mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dagli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio.

tel 049/8042263-70-78 – E-mail ambiente@comune.albignasego.pd.it

6

orario: martedì su appuntamento 15.30 – 17.30 ; giovedì 15.30 – 17.30; venerdì 10.00 – 12.30



CITTA' DI ALBIGNASEGO

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale

Via Milano 7 – e - mail pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049/8042211
Fax 049/8042221

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica** della suesposta proposta di ordinanza, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del regolamento com.le in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi:

Il Responsabile 3° Settore "Sviluppo Infrastrutturale"
Ing. Marco CARELLA

Albignasego, li _____



IL SINDACO
Avv. Filippo GIACINTI

